

Sentenza Commissariale 6 febbraio 1936

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa da Petrucci Maddalena vedova Galli e consorti contro comune di Vetralla.

FATTO: Con ricorso in data 7 novembre 1935, Petrucci Maddalena vedova Galli, Petrucci Giuseppina maritata in De Santis e Petrucci Camillo, questo ultimo quale procuratore generale di Petrucci Saverio, Basilio e Caterina, premesso che il Podestà del comune di Vetralla aveva denunciato in modo generico la esistenza di usi civici nel territorio di detto Comune; che la predetta denuncia generica pregiudicava gli interessi di essi istanti, proprietari di fondi rustici nel territorio di Vetralla, dichiarasse che i seguenti fondi di loro proprietà posti in territorio di Vetralla, chiedevano che il Commissario, previa rituale chiamata in giudizio del comune di Vetralla, dichiarasse che i seguenti fondi di loro proprietà posti in territorio di Vetralla non erano gravati da usi civici: Sez. I, voc. Pian della Botte, numeri mappali 18, 19, 20; voc. Le Larghe, n. 21; Sez. III, voc. Valli, numeri mappali 509, 510, 675, 863, della complessiva estensione di ett. 21.15.80.

Contestatasi la lite e costituitesi il contraddittorio, la causa fu assegnata a decisione alla udienza del giorno 11 dicembre 1935, con le conclusioni sopra trascritte.

DIRITTO: La domanda attrice, trovando piena e completa giustificazione nei documenti di causa e negli atti della procedura amministrativa, va integralmente accolta.

Per quanto riguarda i mappali numeri 18, 19, 20 e 21 nella Sez. I e 509, 510 e 675 della Sez. III, è documentalmente provato, come risulta dalla nota in atti presentata il 23 gennaio 1886, al Conservatore di Viterbo per la rinnovazione della ipoteca accesa in data 5 marzo 1863, al volume 259 art. 77 a favore della comunità di Vetralla contro i germani Scagliosi Giuseppe, Antonio e Filippo ed i germani Petrucci Camillo e Nicola, che essi furono da costoro, che allora ne erano i proprietari, regolarmente affrancati dalla servitù di pascolo annuale con verbale del 22 dicembre 1860, redatto dal Segretario Generale della Delegazione di Viterbo mediante pagamento alla Comunità dell'annuo canone di scudi 12,98, pari a lire 69,80, il cui pagamento fu garantito con la ipoteca sopra indicata; per quanto riguarda il mappale numero 863 della Sez. III, non menzionato nell'atto di cui sopra, giova osservare che esso non è incluso nell'elenco dei terreni soggetti alla servitù civica di pascolo pubblicato dalla comunità di Vetralla il 6 giugno 1889 in esecuzione dell'art. 12 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, che abolì le servitù civiche nell'ex provincie pontificie, né in altro elenco pubblicato dallo stesso comune di Vetralla il 27 marzo 1901 contenente la indicazione e descrizione di tutti i terreni che, a quella data non erano stati ancora affrancati dalla servitù predetta; né infine nell'elenco dettagliato dei terreni gravati dall'uso civico di pascolo che il Comune ha trasmesso a questo Commissariato il giorno 7 agosto 1931, a corredo della denuncia generica fatta in data 28 marzo 1928, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927, numero 1766, sull'ordinamento degli usi civici nel Regno. Ciò indubbiamente dimostra che il mappale in questione o fu affrancato come gli altri di cui sopra, in virtù della Notificazione Pontificia del 1849, con atto di cui non si conoscono gli estremi, o non fu mai soggetto alla servitù civica di pascolo.

Questo accertamento non è però di decisiva importanza, perché dagli atti di causa risulta che l'esercizio del diritto civico di pascolo sul mappale in oggetto non si ricorda a memoria d'uomo. Di qui la conseguenza che il diritto stesso, anche se esistente e non affrancato, non è rivendicabile perché l'azione per il riconoscimento di esso è colpita da decadenza a norma dell'art. 8 comma 2° della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non avendo il Comune denunciato nei termini di legge.

Uguale ragionamento vale inoltre per ogni altro diritto civico che si potrebbe pretendere sia sul detto mappale 863 che sui mappali 18, 19, 20 e 21 della Sez. I e 509, 510 e 675 della Sez. III, dato che nessun diritto civico è su di esso in esercizio. Né agli effetti del citato art. 3 della legge 16

giugno 1927 ha valore la denunziata fatta dal comune di Vetralla in data 28 marzo 1928, sia perché questa fu generica e priva quindi di qualsiasi efficacia giuridica, sia perché il Comune, con nota dell'11 settembre 1931, concretò la denunzia stessa in un elenco specifico di terreni soggetti esclusivamente al diritto di pascolo annuale, nel quale elenco, come si è già detto, non è incluso nessuno dei mappali in contestazione.

Le spese di causa vanno, per ragione di giustizia e di equità, compensate tra le parti.

P.Q.M.

il R. Commissario, udite le conclusioni prese dalle parti provvedendo sulla domanda proposta da Petrucci Maddalena, Giuseppina e Camillo con ricorso 7 novembre 1935, dichiara che i mappali 18, 19, 20 e 21 della Sez. I, voc. Pian della Botte e Le Larghe, numeri 509, 510, 675 e 863 della Sezione III, voc. Valli, in territorio di Vetralla, sono liberi da qualsiasi specie di usi civici.

Compensa tra le parti le spese di causa.

Così deciso, in Roma, addì 6 febbraio 1936 – XIV

Il R. Commissario aggiunto: E. MANCA

La presente sentenza è stata letta e pubblicata nella udienza straordinaria del 6 febbraio 1936 – XIV. Registrata a Roma il 7 febbraio 1936 – XIV, al volume 549, n. 6799 degli Atti giudiziari.